

N. 2954-2896-483-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LEVI

APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1965 (Stampato n. 1490)

MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA E COMMERCIO, ARTIGIANATO, COMMERCIO CON L'ESTERO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta dell'11 maggio 1966

IN UN NUOVO TESTO, DELLA PROPOSTA DI LEGGE CON IL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

E CON LA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, DE' COCCI, MERENDA, BERLOFFA,
TITOMANLIO VITTORIA, LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, AGOSTA**

**MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA COM-
MERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 6 luglio 1966

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento
delle attrezzature dei panifici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 luglio 1966*

TESTO

APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

ART. 2.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3 della

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.

ART. 3.

I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.